

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)703

Vol. 1978/0265

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

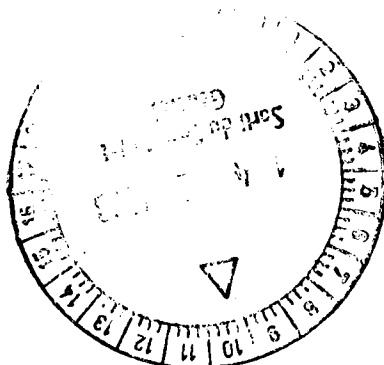
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 703 def.

Bruxelles, 12 Dicembre 1978



PROPOSTA MODIFICATA DI SETTIMA DIRETTIVA
SULLA BASE DELL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 3.g,
DEL TRATTATO CEE CONCERNENTE IL BILANCIO DEL GRUPPO

(presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù
dell'articolo 149, comma 2, del Trattato CEE)

COM(78) 703 def.

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

La presente proposta modificata di settima direttiva, basata sull'articolo 54.III.g del Trattato e relativa al bilancio del gruppo, ha due oggetti principali. In primo luogo si è tenuto conto del parere del Parlamento Europeo del 16 giugno 1978 (1) e di quello del Comitato Economico e Sociale del 24 febbraio 1977 (2). Inoltre, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 25 luglio 1978, della quarta direttiva basata sull'articolo sopra indicato del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), si è dovuto procedere ad una serie di modifiche della proposta di settima direttiva che sono enumerate nell'allegato della presente relazione. Nella relazione ci si è limitati a motivare le modifiche apportate sulla base dei due pareri sopra menzionati.

II. NOTE ESPLICATIVE DEI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 5 d), Articolo 17 bis, Articolo 20 n° 4 a), Articolo 20 ter

Il Parlamento ha chiesto, in forma di un emendamento dell'articolo 9, che siano fornite delle informazioni sulle quote detenute nel capitale delle imprese che si presumono essere controllate, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2, senza far parte di un gruppo non essendo sottoposte ad una direzione unica. La Commissione constata che con questo parere il Parlamento non ha voluto favorire l'estensione del campo di applicazione in tema di consolidamento, ciò che spiega il pieno accordo del Parlamento con le definizioni di cui agli articoli da 1 a 4. Per soddisfare la richiesta del Parlamento, nella sua proposta modificata la Commissione ha adottato le seguenti misure:

- 1° Inserimento delle imprese tra le quali esiste un vincolo ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 nella categoria delle imprese collegate (Art. 5 d);

(1) G.U. n° C 163 del 10 luglio 1978

(2) G.U. n° C 75 del 26 marzo 1977

(3) G.U. n° L 222 del 14 agosto 1978

- 2° Applicazione del metodo dell'equivalenza alle quote nel capitale delle imprese associate ai sensi dell'articolo 1 e che si presumono essere controllate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. Questa regola si applica quando tali quote sono detenute da un'impresa appartenente ad un gruppo (articolo 17) e nel caso di un'impresa esterna al gruppo (articolo 17 bis);
- 3° Indicazione nell'allegato delle differenze tra il valore che figura nello stato patrimoniale ed il valore secondo il metodo dell'equivalenza delle quote nel capitale delle imprese non associate ma che si presumono essere controllate (articolo 20 n° 4 a) ed articolo 20 ter).

Articolo 6 bis

Secondo la proposta iniziale (articolo 6, paragrafo 2 a), ogni impresa controllata di gruppo, avente la propria sede all'interno della Comunità e mediante la quale sono controllate altre imprese del gruppo, è tenuta a redigere il bilancio consolidato del sottogruppo. Il Parlamento reputa eccessivamente oneroso e, nelle presenti circostanze, di scarso valore imporre un tale obbligo generale ai sottogruppi. Non sarebbe necessario imporre il bilancio di sottogruppo allorché l'impresa controllata pubblica il bilancio di tutto il gruppo ai sensi della settima direttiva. La presente proposta modificata ha seguito una soluzione intermedia. Pur riprendendo l'idea espressa dal Parlamento del carattere sussidiario del bilancio di sottogruppo nei confronti del bilancio dell'insieme del gruppo, la Commissione, conformemente al parere del gruppo di studi degli Esperti contabili della CEE, considera che la rinuncia al bilancio di sottogruppo possa essere giustificata soltanto allorché vengano soddisfatte altre condizioni. Tra queste bisogna citare specialmente l'accordo degli azionisti o dei soci dell'impresa controllata in questione, la dichiarazione di garanzia dell'impresa controllante per gli impegni assunti dall'impresa controllata e talune misure di pubblicità a questo riguardo.

Articolo 6 ter

La proposta iniziale (articolo 6, paragrafo 2 b) regola il caso di più imprese controllate all'interno della CEE che si trovano allo stesso livello rispetto all'impresa controllante fuori della CEE. In queste condizioni si devono redigere dei bilanci di sottogruppo che includono tutte queste imprese controllate nonché le imprese controllate per mezzo loro. Il Parlamento ed il Comitato Economico e Sociale considerano tale obbligo esagerato. Il bilancio consolidato redatto per l'insieme del gruppo dovrebbe bastare a condizione che vengano fornite talune informazioni supplementari sulle attività del gruppo all'interno della Comunità. La Commissione ritiene che anche in questi casi particolari, il fatto di non redigere il bilancio di sottogruppo di questo genere potrà giustificarsi soltanto nel rispetto delle stesse condizioni indicate per l'articolo 6 bis. Inoltre la Commissione condivide l'idea espressa dal Parlamento di richiedere delle informazioni che distinguano, per talune attività, tra l'interno e l'esterno della Comunità. Tuttavia questa ripartizione deve farsi per il bilancio di tutti i gruppi o sottogruppi ovunque si trovi la sede dell'impresa su cui ricade l'obbligo di redigere tale bilancio. Questa ripartizione sembra essere appropriata in tema di personale (articolo 20 n° 8), di categoria di attività o di mercati geografici (articolo 20 n° 7), nonché in tema di ricerca e di sviluppo (articolo 22, paragrafo 2, d).

Articolo 8

La proposta iniziale ha stabilito che gli Stati membri applichino la direttiva alle aziende di credito ed alle imprese di assicurazione "per quanto possibile". Il Parlamento ed il Comitato Economico e Sociale considerano questa redazione troppo imprecisa. Il Parlamento propone di enumerare gli articoli che gli Stati membri possono non applicare alle imprese in questione. Nella presente proposta modificata la Commissione si è conformata al parere parlamentare, limitando fino ad ulteriore coordinamento le eccezioni alle regole relative alla struttura (articolo 11) ed alla valutazione (articoli 15 e 16) del bilancio consolidato e precisando che tali deroghe giocano soltanto nei confronti dell'impresa di gruppo controllante o controllata che esercita un'attività nei settori in questione.

Articolo 10, paragrafo 3

La proposta modificata ha seguito il parere del Parlamento affermando espressamente che la verifica del bilancio consolidato di cui all'articolo 23 porta anche sull'esclusione del consolidamento di un'impresa del gruppo che presenta un interesse minimo in rapporto all'obiettivo di fornire una immagine fedele della situazione del gruppo.

Articolo 14, paragrafo 1 e

La proposta iniziale ha voluto imporre la verifica separata per il bilancio intermedio di un'impresa di gruppo. Per evitare delle spese supplementari il Parlamento ha auspicato una verifica di tale bilancio al momento della verifica del bilancio di gruppo. La proposta modificata si è conformata a questa soluzione.

Articolo 15 d

La nozione di imposte latenti è stata ridefinita conformemente all'idea di fondo espressa dal Parlamento e sulla base di una disposizione della quarta direttiva (cfr. n° 4 dell'allegato).

Articolo 16

La proposta modificata ha ripreso per intero i pareri del Parlamento e del Comitato Economico e Sociale sull'ammortamento delle differenze di consolidamento non imputabili alle voci dello stato patrimoniale consolidato prevedendo l'applicazione delle disposizioni della quarta direttiva sull'ammortamento dell'avviamento (cfr. n° 5 dell'allegato).

A L L E G A T O

Modifiche alla proposta di settima direttiva
in seguito all'adozione della quarta direttiva

- 1) Informazioni supplementari e deroghe per offrire un quadro fedele della situazione del gruppo

Articolo 9, paragrafi da 4 a 6 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 2, paragrafi da 4 a 6 - quarta direttiva
- 2) Redazione di uno stato patrimoniale consolidato di gruppo in forma abbreviata

Articolo 11, paragrafo 2 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 11 - quarta direttiva
- 3) Redazione di un conto consolidato profitti e perdite di gruppo in forma abbreviata

Articolo 11, paragrafo 3 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 27 - quarta direttiva
- 4) Definizione di imposte latenti

Articolo 15 d) - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43, n° 11 - quarta direttiva
- 5) Differenze di consolidamento non imputabili alle voci dello stato patrimoniale consolidato di gruppo

Articolo 16 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 37, paragrafo 2 - quarta direttiva
- 6) Indicazioni nell'allegato sulle partecipazioni delle imprese di gruppo

Articolo 20, n° 5 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43 I n° 2 - quarta direttiva

- 7) Indicazione nell'allegato degli impegni finanziari esterni al gruppo che non figurano nello stato patrimoniale consolidato di gruppo

Articolo 20, n° 6	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43 I n° 7	- quarta direttiva

- 8) Ripartizione nell'allegato dell'importo netto del volume di affari del gruppo secondo le categorie di attività ed i mercati geografici

Articolo 20, n° 7	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43 I n° 8	- quarta direttiva

- 9) Indicazioni nell'allegato concernenti il personale occupato nelle imprese del gruppo

Articolo 20, n° 8	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43 I n° 9	- quarta direttiva

- 10) Indicazione nell'allegato della proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita dell'esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuate per ottenere degli sgravi fiscali

Articolo 20, n° 9	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 43 I n° 10	- quarta direttiva

- 11) Redazione di un allegato del bilancio di gruppo in forma abbreviata

Articolo 20 bis	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 44	- quarta direttiva

- 12) Omissione di talune indicazioni tali da recare pregiudizio ad una delle imprese interessate

Articolo 21, paragrafo 1 b)	- proposta modificata di settima direttiva
Articolo 45, paragrafo 1 b)	- quarta direttiva

- 13) Omissione di una ripartizione dell'importo del volume d'affari del gruppo secondo categorie di attività ed i mercati geografici
- Articolo 21, paragrafo 2 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 45, paragrafo 2 - quarta direttiva
- 14) Contenuto della relazione sulla gestione del gruppo
- Articolo 22 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 46 - quarta direttiva
- 15) Esenzione dal controllo obbligatorio del bilancio consolidato del gruppo
- Articolo 23, paragrafo 2 a) - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 51, paragrafo 2 - quarta direttiva
- 16) Modalità di pubblicità del bilancio consolidato di gruppo e della relazione sulla gestione
- Articolo 24, paragrafo 1 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 47, paragrafo 1 - quarta direttiva
- 17) Pubblicità in forma abbreviata del bilancio di gruppo e della relazione sulla gestione
- Articolo 24, paragrafi 2 e 3 - proposta modificata di settima direttiva
Articolo 47, paragrafi 2 e 3 - quarta direttiva
- 18) Abrogazione delle disposizioni transitorie della quarta direttiva
- Articolo 26 bis - proposta modificata di settima direttiva
Articoli 57, 58 e 61 - quarta direttiva

19) Ampliamento dei compiti del Comitato di contatto ai problemi inerenti alla settima direttiva

- | | |
|-----------------|--|
| Articolo 26 ter | - proposta modificata di settima direttiva |
| Articolo 52 | - quarta direttiva |

20) Adozione delle disposizioni nazionali

- | | |
|-------------|--|
| Articolo 26 | - proposta modificata di settima direttiva |
| Articolo 55 | - quarta direttiva |

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA DI
SETTIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulla base dell'articolo 54, paragrafo 3 g) del Trattato CEE, concernente il bilancio del gruppo

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 maggio 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA DI
SETTIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Immutato

considerando che la direttiva n. del (1) intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di bilancio annuale delle società di capitali, riguarda i documenti contabili delle società individuali; che attualmente un numero crescente di società non hanno più una gestione indipendente, ma fanno parte di gruppi all'interno dei quali la gestione delle imprese che vi partecipano è coordinata in funzione dell'interesse del gruppo; che il solo bilancio annuale delle società che fanno parte d'un gruppo non basta a fornire un quadro fedele della situazione; che per fornire un quadro fedele dell'unità economica costituita dal gruppo deve esser redatto il bilancio di gruppo, il quale permette di meglio valutare la situazione della società che vi partecipa; che, di conseguenza, è indispensabile procedere ad un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilancio di gruppo, per completare la direttiva succitata e per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le società devono pubblicare nella Comunità per tutelare gli interessi dei loro soci, dei loro dipendenti e dei terzi;

considerando che il Consiglio ha adottato, il 25 luglio 1978, la direttiva 78/660/CEE (1) intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di conti annuali e relativa ai documenti contabili delle società individuali; che attual-

Immutato

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali delle società di capitale. Supplemento 6/74 del Bollettino delle Comunità europee.

(1) G.U. n° L 222 del 14 aprile 1978

considerando che i gruppi di imprese si presentano in realtà come unità economiche nelle quali l'insieme delle società ed imprese partecipanti è gestito su base uniforme in funzione dell'interesse del gruppo nella sua totalità; che la direzione unica di un gruppo è normalmente esercitata in virtù dei legami di dipendenza esistenti tra le imprese del gruppo; che talvolta tuttavia un gruppo è costituito da imprese che si trovano tutte su un piano di parità; che il gruppo deve essere definito tenendo conto di tali caratteristiche economiche;

considerando che il coordinamento in materia di bilancio di gruppo tende a tutelare gli interessi legati alle società di capitale; che tale tutela richiede la redazione obbligatoria del bilancio di gruppo, sia quando la società si trova alla guida del gruppo sia quando essa è in una situazione di dipendenza all'interno del medesimo; che per garantire un'informazione esauriente, qualora un gruppo sia organizzato a più livelli, è normalmente necessaria la redazione di bilanci consolidati particolari per le diverse parti del gruppo (conti di sottogruppo);

considerando che la redazione di bilanci consolidati particolari per le diverse parti del gruppo (conti di sottogruppo) è necessaria per garantire un'informazione esauriente, qualora un gruppo sia organizzato a più livelli, è inoltre necessaria la redazione di bilanci consolidati particolari per le diverse parti del gruppo (conti di sottogruppo) a meno che l'impresa controllante non rediga un bilancio consolidato per l'insieme del gruppo in conformità della presente direttiva e che gli azionisti od i soci e i creditori non siano sufficientemente protetti;

;che per garantire un'informazione esauriente, qualora un gruppo sia organizzato a più livelli, è inoltre necessaria la redazione di bilanci consolidati particolari per le diverse parti del gruppo (bilanci di sottogruppo) a meno che l'impresa controllante non rediga un bilancio consolidato per l'insieme del gruppo in conformità della presente direttiva e che gli azionisti od i soci e i creditori non siano sufficientemente protetti;

considerando che il bilancio di gruppo deve fornire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo; che a tal fine si deve richiedere in linea di massima il consolidamento dei bilanci annuali di tutte le imprese di gruppo; che tale consolidamento deve comportare la riproduzione integrale, nel bilancio di gruppo, delle voci corrispondenti del bilancio annuale delle imprese partecipanti, con menzione distinta degli interessi esterni al gruppo; che, tuttavia, può essere necessario apportare eventuali modifiche per eliminare le transazioni e relazioni finanziarie tra le imprese di gruppo;

Immutato

considerando che occorre definire alcuni principi generali per la redazione del bilancio di gruppo e per la valutazione nell'ambito di detto bilancio, onde garantire che esso contenga elementi coerenti e comparabili sia per quanto riguarda i metodi adottati per valutazione, sia relativamente agli esercizi contabili presi in considerazione;

considerando che le quote detenute nel Immutato capitale di imprese in cui alcune imprese di gruppo esercitano un'influenza notevole senza tuttavia controllarle, devono essere valutate realisticamente nel bilancio di gruppo, tenendo conto dei risultati economici conseguiti dalle imprese in questione;

considerando che la trasparenza della struttura dei gruppi è essenziale per tutti coloro i cui interessi sono legati ad una società facente parte di un gruppo; che a tal fine è indispensabile che l'allegato al bilancio di gruppo contenga indicazioni precise sulle partecipanti al gruppo e sulla natura dei loro rapporti giuridici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Sezione 1

DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, per impresa associata si intende un'impresa sulla quale un'altra impresa esercita direttamente o indirettamente un'influenza notevole.
2. Si presume che un'impresa sia associata ad un'altra quando quest'ultima detiene direttamente o indirettamente il 20 % o più del capitale della prima o dei voti inerenti alle quote da questa emesse.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tra le partecipazioni di un'impresa nel capitale di un'altra, sono incluse anche quelle appartenenti ad un'impresa controllata ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva, come pure le quote detenute da un'altra persona che agisca per conto dell'impresa o di un'impresa controllata da quest'ultima.

Sezione 1

DEFINIZIONI

Articolo 1

Immutato

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per impresa controllata si intende un'impresa sulla quale un'altra, detta impresa controllante, può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante.
2. Si presume che un'impresa sia controllata da un'altra, quando quest'ultima direttamente o indirettamente :
 - a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa ovvero
 - b) dispone della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa ovvero
 - c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
3. Tra le partecipazioni dell'impresa controllante sono incluse anche le quote appartenenti ad un'impresa controllata da quest'ultima, come pure quelle appartenenti ad un'altra persona che agisca per conto dell'impresa controllante o di un'impresa da questa controllata.

Articolo 2

Immutato

Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva, un'impresa controllante e una o più imprese da essa controllate formano un gruppo se l'impresa controllante esercita effettivamente la sua influenza dominante in modo che l'insieme di tali imprese si trova sottoposto alla direzione unica dell'impresa controllante. Ciascuna delle imprese è un'impresa di gruppo.
2. Quando un'impresa è controllata da un'altra ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva, si presume che l'impresa controllante e l'impresa controllata formino un gruppo.

Articolo 3

Immutato

Articolo 4

1. Le imprese che non sono legate da un vincolo di dipendenza conformemente all'articolo 2 formano ugualmente un gruppo ai sensi della presente direttiva se l'insieme di tali imprese è sottoposto a una direzione unica. Ciascuna delle imprese è un'impresa di gruppo.
2. Se in un gruppo conforme al paragrafo 1 una o più imprese di gruppo esercitano effettivamente un'influenza dominante su una o più altre imprese, in modo che l'insieme di queste è sottoposto a una direzione unica, anche queste imprese controllate fanno parte del gruppo e ciascuna di esse è un'impresa di gruppo.

Articolo 4

Immutato

Articolo 5

Sono imprese collegate ai sensi della direttiva n. del (1) e della presente direttiva:

a) le imprese fra le quali esiste il vincolo di cui all'articolo 1 della presente direttiva;

b) le imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva;

c) le imprese che fanno parte di un gruppo ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Articolo 5

Sono imprese collegate ai sensi della direttiva 78/660/CEE e della presente direttiva:

a) immutato

b) immutato

c) immutato

d) le imprese tra le quali esiste il vincolo di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della presente direttiva.

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 Boll. CE.

Sezione 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 6

1. a) Un'impresa controllante di gruppo con sede all'interno della Comunità è tenuta a redigere il bilancio di gruppo e una relazione sulla gestione del gruppo quando l'impresa controllante del gruppo o un'impresa controllata dello stesso è organizzata in una delle seguenti forme di società:

- per la Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktion, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- per il Belgio:

la société anonyme, de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions, de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée, de personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- per la Danimarca:

Aktieselskab, Kommandit-Aktieselskab, Anpartsselskab;

- per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- per l'Irlanda:

companies incorporated with limited liability;

Sezione 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 6

1. a) immutato

- per l'Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

Articolo 6 (continuazione)

- per l'Italia:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

- per il Lussemburgo:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- per il Regno Unito:

companies incorporated with limited liability.

b) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il bilancio annuale di tutte le imprese facenti parte del gruppo è consolidato, ovunque si trovi la loro sede. Il bilancio di gruppo è chiuso alla stessa data del bilancio annuale dell'impresa controllante del gruppo.

Articolo 6 (continuazione)

immutato

- per il Regno Unito:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il bilancio annuale di tutte le imprese facenti parte del gruppo è consolidato, ovunque si trovi la loro sede. Il bilancio di gruppo è chiuso alla stessa data del bilancio annuale dell'impresa controllante del gruppo.

Articolo 6 (continuazione)

2. a) Ogni impresa controllata di gruppo, avente la propria sede all'interno della Comunità e mediante la quale sono controllate altre imprese del gruppo è tenuta a redigere il bilancio consolidato del sottogruppo e una relazione sulla gestione del sottogruppo quando una di dette imprese sia organizzata in una forma di società di cui al paragrafo 1,a). Tuttavia, è esonerata da tale obbligo l'impresa controllata del gruppo che non sia organizzata in una di dette forme, a condizione che l'impresa controllante del gruppo pubblichi il bilancio di gruppo conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Il bilancio annuale di tutte le imprese facenti parte del sottogruppo è consolidato, ovunque si trovi la loro sede. Il bilancio consolidato del sottogruppo deve essere redatto alla data di chiusura del bilancio annuale dell'impresa controllata di gruppo alla quale incombe la redazione del bilancio del sottogruppo.

Articolo 6 bis

1. Ogni impresa controllata di gruppo, avente la propria sede all'interno della Comunità e mediante la quale sono controllate altre imprese del gruppo è tenuta a redigere il bilancio consolidato del sottogruppo e una relazione sulla gestione del sottogruppo quando una di dette imprese sia organizzata in una forma di società di cui all'articolo 6, paragrafo 1. L'articolo 6, paragrafo 2, si applica per analogia.

2. Tuttavia gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e una relazione sulla gestione del sottogruppo le imprese di cui al paragrafo 1 che sono soggette al loro diritto nazionale se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i bilanci annuali di tutte le imprese che fanno parte del sottogruppo sono consolidati nel bilancio di gruppo;
- b) il bilancio consolidato di gruppo e la relazione sulla gestione del gruppo sono redatti, controllati e pubblicati in conformità alla presente direttiva;

- c) tutti gli azionisti o soci dell'impresa controllata si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra; tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio;
- d) l'impresa controllante si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa controllata;
- e) l'esenzione dalla redazione del bilancio consolidato di sottogruppo e della relazione sulla gestione è menzionata nell'allegato del bilancio consolidato di gruppo;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di una pubblicità effettuata dall'impresa controllata conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE (1) a condizione che tale impresa sia organizzata in una delle forme di società indicate all'articolo 6, paragrafo 1.

(1) G.U. n° L 65 del 14 marzo 1968.

Articolo 6 (continuazione)

b) Il bilancio consolidato del sottogruppo e la relazione sulla gestione del sottogruppo devono essere redatti anche quando l'impresa controllante del gruppo abbia la propria sede all'esterno della Comunità e diverse imprese controllate del gruppo aventi la loro sede nella Comunità siano allo stesso livello dell'impresa controllante del gruppo ed una di dette imprese controllate (o una delle imprese di gruppo controllate per mezzo di queste) sia organizzata in una forma di società di cui al paragrafo 1, a). Questo obbligo incombe a ciascuna delle imprese controllate del gruppo che si trovano allo stesso livello nel gruppo e sono più vicine all'impresa controllante del gruppo. Tuttavia, quando nessuna di dette imprese è organizzata in una delle forme di cui al paragrafo 1, a), è sufficiente che una di esse rediga il bilancio consolidato del sottogruppo e la relazione sulla gestione del sottogruppo.

Articolo 6 ter

1. Il bilancio consolidato del sottogruppo e la relazione sulla gestione del sottogruppo devono essere redatti anche quando l'impresa controllante del gruppo abbia la propria sede all'esterno della Comunità e diverse imprese controllate del gruppo aventi la loro sede nella Comunità siano allo stesso livello dell'impresa controllante del gruppo ed una di dette imprese controllate (o una delle imprese di gruppo controllate per mezzo di queste) sia organizzata in una forma di società di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Questo obbligo incombe a ciascuna delle imprese controllate del gruppo che si trovano allo stesso livello nel gruppo e sono più vicine all'impresa controllante del gruppo. Tuttavia, quando nessuna di dette imprese è organizzata in una delle forme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è sufficiente che una di esse rediga il bilancio consolidato del sottogruppo e la relazione sulla gestione del sottogruppo.

Articolo 6 (continuazione)

Nel bilancio consolidato di sottogruppo di cui al comma precedente devono esser consolidati i bilanci annuali di tutte le imprese controllate del gruppo di cui alla seconda frase del comma precedente, nonché di tutte le altre imprese del gruppo controllate a loro mezzo, qualunque sia il luogo della loro sede. Si applica l'ultima frase del paragrafo 2, a).

Articolo 6 ter (continuazione)

2. Nel bilancio consolidato di sottogruppo di cui al paragrafo 1 devono essere consolidati i bilanci annuali di tutte le imprese controllate del gruppo di cui alla seconda frase del paragrafo 1, nonché di tutte le altre imprese del gruppo controllate a loro mezzo, qualunque sia il luogo della loro sede. L'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 6, nonché l'articolo 6 bis, paragrafo 2, si applicano per analogia.

Articolo 6 (continuazione)

c) Le disposizioni degli articoli da 9 a 25 si applicano al bilancio consolidato di sottogruppo ed alla relazione sulla gestione di sottogruppo di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 6 quater

Le disposizioni degli articoli da 9 a 25 si applicano al bilancio consolidato di sottogruppo ed alla relazione sulla gestione del sottogruppo di cui agli articoli 6 bis e 6 ter.

Articolo 7

1. Ogni impresa di gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, avente sede all'interno della Comunità è tenuta a redigere il bilancio di gruppo e una relazione sulla gestione del gruppo se tale impresa, ovvero un'impresa controllata del gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, è organizzata in una delle forme di società di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a). In quest'ultimo caso, è sufficiente che una delle imprese di gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rediga il bilancio di gruppo e la relazione sulla gestione del gruppo.
2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1, b) e 2, e degli articoli da 9 a 25 si applicano al bilancio di gruppo e alla relazione sulla gestione del gruppo di cui al presente articolo.

Articolo 7

1. Ogni impresa di gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, avente sede all'interno della Comunità è tenuta a redigere il bilancio di gruppo e una relazione sulla gestione del gruppo se tale impresa, ovvero un'impresa controllata del gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, è organizzata in una delle forme di società di cui all'articolo 6, paragrafo 1. In quest'ultimo caso, è sufficiente che una delle imprese di gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rediga il bilancio di gruppo e la relazione sulla gestione del gruppo.
2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, degli articoli 6 bis e ter e degli articoli da 9 a 25 si applicano al bilancio di gruppo e alla relazione sulla gestione del gruppo di cui al presente articolo.

Articolo 8

Gli Stati membri applicano per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva concernenti la struttura del bilancio di gruppo ed i principi di consolidamento quando un'impresa di gruppo è un'azienda di credito o una società di assicurazione.

Articolo 8

Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 11, 15 e 16 a un'impresa facente parte del gruppo, qualora si tratti di una banca, di un altro istituto finanziario o di un'impresa di assicurazioni.

Sezione 3

REDAZIONE DEL BILANCIO DI GRUPPO

Articolo 9

1. Il bilancio di gruppo consta dello stato patrimoniale consolidato di gruppo, del conto consolidato profitti e perdite di gruppo e dell'allegato esplicativo. Questi documenti formano un tutto unico.
2. Il bilancio di gruppo deve offrire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Sezione 3

REDAZIONE DEL BILANCIO DI GRUPPO

Articolo 9

1. Immutato
2. Immutato
3. Immutato
4. Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 2, si devono fornire informazioni complementari.

Articolo 9 (continuazione)

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della Sezione 3

contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 2, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 2. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nel bilancio annuale vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.

Articolo 10

- . Un'impresa di gruppo può essere esclusa dal consolidamento qualora essa presenti solo un interesse minimo nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. L'applicazione della presente disposizione deve essere menzionata nell'allegato esplicativo.
- . Se diverse imprese del gruppo rispondono ai criteri del paragrafo 1, esse devono tuttavia essere incluse nel consolidamento qualora, nel loro insieme, esse presentino un indubbio interesse nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 10

1. Un'impresa di gruppo può essere esclusa dal consolidamento qualora essa presenti solo un interesse minimo nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2.
L'applicazione della presente disposizione deve essere menzionata nell'allegato esplicativo e debitamente motivata.
2. Immutato
3. La verifica del bilancio di gruppo di cui all'articolo 25
ha per oggetto anche il rispetto delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

Articolo 11

Per quanto riguarda la struttura del bilancio di gruppo, si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 27 della direttiva n..... del (1), fatto salvo il disposto del seguente articolo 12.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda la struttura del bilancio di gruppo, si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 30 della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 12 della presente direttiva.
2. Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono permettere che l'impresa controllante del gruppo rediga uno stato patrimoniale consolidato di gruppo in forma abbreviata conformemente all'articolo sopra indicato. L'articolo 12 della direttiva sopra indicata si applica.
3. Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'impresa controllante del gruppo a derogare, nei limiti di detto articolo, agli schemi riportati agli articoli da 23 a 26 di detta direttiva. L'articolo 12 di tale direttiva si applica.

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 12

Articolo 12

1. a) I valori contabili delle quote di capitale delle imprese comprese nel consolidamento sono compensati con la frazione del capitale da esse rappresentata, comprese le riserve, il risultato d'esercizio e i risultati riportati delle imprese del gruppo in questione. Questa compensazione si fa sulla base dei valori esistenti al momento dell'acquisizione di dette quote. Le differenze risultanti dalla compensazione sono imputate direttamente alle voci corrispondenti dello stato patrimoniale consolidato di gruppo. Se tale differenza non è imputabile, essa è iscritta in una apposita voce dal titolo corrispondente. Gli elementi iscritti in tale voce devono essere commentati nell'allegato.
- b) In deroga al paragrafo 1 a), non sono consolidate le quote che le imprese controllate del gruppo comprese nel consolidamento detengono nel capitale dell'impresa controllante del gruppo. Tali quote devono essere iscritte nel bilancio di gruppo come quote proprie del gruppo.

Articolo 12 (seguito)

2. Le voci dell'attivo e del passivo degli stati patrimoniali delle imprese di gruppo comprese nel consolidamento devono essere integralmente riportate nello stato patrimoniale consolidato di gruppo, fatto salvo il disposto degli articoli 14, 15, 17 e 18. Le quote detenute da persone estranee al gruppo nel capitale, nelle riserve, nel risultato dell'esercizio e nei risultati riportati delle imprese controllate del gruppo, sono iscritte in una voce particolare dal titolo corrispondente.

Articolo 12 (seguito)

Immutato

Articolo 13

I proventi ed oneri esposti nei conti profitti e perdite delle imprese di gruppo comprese nel consolidamento devono essere integralmente riportati, fatto salvo il disposto degli articoli 14, 15, 17 e 18. Le quote detenute da persone estranee al gruppo nel risultato dell'esercizio di imprese controllate del gruppo devono essere iscritte nel conto consolidato profitti e perdite di gruppo in una apposita voce dal titolo corrispondente.

Articolo 13

Immutato

Articolo 14

1. Il bilancio di gruppo è redatto in base ai seguenti principi generali:

- a) i metodi di consolidamento non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- b) i debiti ed i crediti fra imprese di gruppo comprese nel consolidamento sono eliminati;
- c) i proventi e gli oneri relativi a transazioni fra imprese di gruppo comprese nel consolidamento sono eliminati;
- d) gli utili risultanti da transazioni fra imprese di gruppo comprese nel consolidamento sono eliminati;
- e) i bilanci annuali compresi nel consolidamento devono, per quanto possibile, esser chiusi alla stessa data del bilancio di gruppo. Se l'esercizio di un'impresa di gruppo non coincide con la data fissata per il bilancio di gruppo, questa impresa può esser compresa nel consolidamento soltanto in base a un bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio di gruppo e debitamente controllato.

Articolo 14

1. Immutato

a) immutato

b) immutato

c) immutato

d) immutato

e) i bilanci annuali compresi nel consolidamento devono, per quanto possibile, esser chiusi alla stessa data del bilancio di gruppo. Se l'esercizio di un'impresa di gruppo non coincide con la data fissata per il bilancio di gruppo, questa impresa può esser compresa nel consolidamento soltanto in base a un bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio di gruppo. La verifica del bilancio di gruppo di cui all'articolo 23

si applica ugualmente a questo bilancio intermedio.

Articolo 14 (continuazione)

2. a) In casi eccezionali, sono ammesse deroghe al principio generale previsto al paragrafo 1, a). Quando si faccia ricorso a tali deroghe, esse devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sul patrimonio, sulla situazione finanziaria e sui risultati del gruppo.

b) Sono ammesse deroghe al principio generale previsto al paragrafo 1, d) quando la transazione ha per oggetto un elemento delle immobilizzazioni attive il cui uso è limitato nel tempo ed è stata conclusa alle normali condizioni di mercato. Quando si faccia ricorso a tali deroghe, esse devono essere indicate nell'allegato.

Articolo 14 (continuazione)

2. a) immutato

b) immutato

Articolo 15

La valutazione delle voci del bilancio di gruppo si fa in base ai seguenti principi generali:

a) gli elementi compresi nel consolidamento devono essere valutati conformemente agli articoli da 28 a 39 della direttiva n. del (1);

b) i bilanci annuali compresi nel consolidamento devono essere redatti applicando gli stessi criteri di valutazione. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio. Esse devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, gli elementi oggetto di una valutazione diversa sono consolidati solo dopo essere stati valutati conformemente ai criteri di valutazione seguiti dall'impresa controllante del gruppo;

c) gli elementi compresi nel consolidamento devono essere ripresi nello stato patrimoniale consolidato di gruppo con gli stessi valori indicati nello stato patrimoniale delle imprese di gruppo, fatto salvo il disposto degli articoli 12, paragrafo 1,a) e 14, paragrafo 1,d) nonché dei paragrafi a) e b) del presente articolo e degli articoli 17 e 18;

Articolo 15

La valutazione delle voci del bilancio di gruppo si fa in base ai seguenti principi generali:

a) gli elementi compresi nel consolidamento devono essere valutati conformemente agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE;

b) immutato

c) immutato

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 15 (continuazione)

d) si deve tener conto delle imposte latenti che risultano al momento del consolidamento. Queste sono menzionate in maniera distinta nello stato patrimoniale consolidato o nel conto consolidato profitti e perdite di gruppo ovvero nell'allegato.

Articolo 15 (continuazione)

d) si deve tener conto della differenza fra l'onere fiscale imputato all'esercizio ed agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi nella misura in cui la differenza è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale. Tale importo è indicato in modo cumulato nello stato patrimoniale consolidato di gruppo in una voce specifica dal titolo corrispondente o nell'allegato.

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli da 29 a 39 della direttiva n. del (1) si applicano alle differenze di consolidamento che in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1,a), sono state imputate alle corrispondenti voci dello stato patrimoniale consolidato di gruppo.

Quando le differenze di consolidamento non possono essere imputate integralmente o parzialmente alle varie voci dello stato patrimoniale consolidato di gruppo e sono iscritte tali e quali ad una voce particolare dell'attivo, il contenuto di questa voce deve essere ammortizzato entro e non oltre il termine di cinque anni.

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si applicano alle differenze di consolidamento che in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1,a), sono state imputate alle corrispondenti voci dello stato patrimoniale consolidato di gruppo.

Quando le differenze di consolidamento non possono essere imputate integralmente o parzialmente alle varie voci dello stato patrimoniale consolidato di gruppo e sono iscritte tali e quali ad una voce particolare dell'attivo, il contenuto di questa voce deve essere ammortizzato conformemente all'articolo 37, paragrafo 2 della direttiva sopra indicata.

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 17

Articolo 17

1. Se le imprese di gruppo detengono quote nel capitale di imprese che sono associate alle imprese di gruppo ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, tali quote devono essere iscritte nello stato patrimoniale consolidato di gruppo in una apposita voce dal titolo corrispondente.

Immutato

2. Per la valutazione delle quote di cui al paragrafo 1 nello stato patrimoniale consolidato di gruppo, si applicano i seguenti principi:

a) Si deve indicare separatamente, nello stato patrimoniale consolidato di gruppo o nell'allegato, l'ammontare delle differenze esistenti al momento dell'acquisto di dette quote fra il loro valore d'acquisizione e la frazione di capitale da esse rappresentato, ivi comprese le riserve, il risultato d'esercizio ed i risultati riportati delle imprese associate. Nell'allegato si deve analizzare la composizione di detti importi. Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano ai diversi elementi che compongono dette differenze, ai fini della valutazione delle quote in questione nello stato patrimoniale consolidato di gruppo.

Articolo 17 (continuazione)

b) Il valore d'acquisizione delle quote detenute nel capitale della impresa associata deve essere aumentato o diminuito nello stato patrimoniale consolidato di gruppo dell'utile o della perdita realizzata da detta impresa, proporzionalmente alla frazione di capitale detenuta. Tali importi sono iscritti ogni anno nel conto consolidato profitti e perdite, in una voce separata, dal titolo corrispondente. Se l'impresa associata distribuisce dividendi all'impresa di gruppo, il valore contabile delle quote in questione indicato nello stato patrimoniale consolidato di gruppo deve esser diminuito in proporzione.

c) Si deve tener conto del principio previsto all'articolo 14, paragrafo 1,d).

3. Si può soprassedere all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo quando la quota detenuta nel capitale dell'impresa associata presenta solo un interesse trascurabile nei riguardi dello obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. La mancata applicazione deve essere menzionata nell'allegato.

Articolo 17 (continuazione)

Immutato

Articolo 17 bis

1. Nel caso in cui delle imprese non appartenenti a un gruppo detengano delle quote nel capitale di imprese che sono associate ai sensi dell'articolo 1 e che si presumono essere controllate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 17 all'iscrizione ed alla valutazione di tali quote nel bilancio dell'impresa che le detiene.
2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 del presente articolo qualora non siano organizzate in una delle forme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nè l'impresa che detiene le quote, nè l'impresa le cui quote sono detenute.
3. L'articolo 17, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 18

1. Se un'impresa di gruppo, insieme ad uno o più imprese non appartenenti al gruppo, dirige un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare il consolidamento di quest'ultima impresa nel bilancio del gruppo, proporzionalmente alla frazione di capitale detenuta dall'impresa di gruppo.
2. Gli articoli da 9 a 16 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1.
3. Se si applica il presente articolo, l'articolo 17 non è applicabile qualora l'impresa oggetto del consolidamento sia un'impresa associata ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 18

Immutato

Articolo 19

Nell'allegato, lo stato patrimoniale consolidato ed il conto consolidato profitti e perdite di gruppo devono essere commentati in modo da fornire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo.

Articolo 19

Immutato

Articolo 20

Oltre alle indicazioni prescritte da altre disposizioni della presente direttiva, l'allegato deve almeno contenere le indicazioni seguenti:

1. i criteri seguiti nel valutare le varie voci del bilancio del gruppo e nel calcolare le rettifiche di valore. Per le voci del bilancio annuale delle imprese di gruppo espresse in valuta estera ed incorporate nel bilancio del gruppo, si devono indicare i tassi di cambio impiegati per esprimere tali valori nella moneta locale;
2. la denominazione e la sede delle imprese di gruppo comprese nel consolidamento, con l'indicazione della frazione di capitale in esse detenuta e delle relazioni giuridiche esistenti fra le suddette imprese. Le stesse indicazioni devono essere fornite per le imprese di gruppo escluse dal consolidamento in virtù dell'articolo 10;

Articolo 20

Immutato

1. immutato

2. la denominazione e la sede delle imprese di gruppo comprese nel consolidamento, con l'indicazione della frazione di capitale in esse detenuta e delle relazioni giuridiche esistenti fra le suddette imprese. Le stesse indicazioni devono essere fornite per le imprese di gruppo escluse dal consolidamento in virtù dell'articolo 10. L'esclusione di tali imprese dal consolidamento deve essere motivata;

Articolo 20 (continuazione)

3. la denominazione e la sede delle imprese associate ad un'impresa di gruppo e consolidate nel bilancio di gruppo conformemente all'articolo 17, nonché la frazione di capitale in esse detenuta. Le stesse indicazioni devono essere fornite per le imprese associate ad una impresa di gruppo alle quali sia stato applicato l'articolo 17, paragrafo 3;

4. la denominazione e la sede delle imprese di gruppo oggetto di un consolidamento proporzionale ai sensi dell'articolo 18, nonché la frazione di capitale in esse detenuta;

Articolo 20 (continuazione)

3. la denominazione e la sede delle imprese associate ad un'impresa di gruppo e consolidate nel bilancio di gruppo conformemente all'articolo 17, nonché la frazione di capitale in esse detenuta. Le stesse indicazioni devono essere fornite e debitamente motivate per le imprese associate ad una impresa di gruppo alle quali sia stato applicato l'articolo 17, paragrafo 3;

4. immutato

4a. la denominazione e la sede delle imprese non citate nei punti 2, 3 e 4 di cui sopra che si presumono essere controllate da un'impresa del gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, nonché gli importi delle differenze tra il valore delle quote di capitale di tali imprese che figura nello stato patrimoniale consolidato di gruppo ed il valore da attribuire a queste quote secondo l'articolo 17, paragrafo 2;

Articolo 20 (continuazione)

5. la denominazione e la sede delle imprese non citate nei punti 2, 3 e 4 di cui sopra, nelle quali le imprese di gruppo detengono almeno 10% del capitale, con l'indicazione della frazione di capitale detenuta nonché del capitale sottoscritto, delle riserve e del risultato dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata;

Articolo 20 (continuazione)

5. la denominazione e la sede delle imprese non citate nei punti 2, 3 e 4, nelle quali le imprese del gruppo detengono, direttamente o tramite una persona che agisce a suo nome ma per conto di tali imprese di gruppo, almeno una percentuale del capitale che non può essere fissata dagli Stati membri a più di 20%, con indicazione della frazione del capitale detenuto nonché dell'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale i conti siano stati chiusi. Tali informazioni possono essere omesse se sono soltanto di interesse trascurabile rispetto all'obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2. L'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e se l'impresa di gruppo detiene direttamente o indirettamente meno del 50% del capitale di tale impresa;

Articolo 20 (continuazione)

6. l'importo complessivo degli impegni finanziari esterni al gruppo che non figurano nello stato patrimoniale consolidato di gruppo, se tale indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria del gruppo. Gli impegni esistenti nei confronti di imprese che non fanno parte del gruppo ma sono legate ad un'impresa di gruppo devono essere menzionati separatamente;

7. il fatturato netto del gruppo, suddiviso per categorie di prodotti, settori di attività e mercati geografici. Si deve indicare l'importo col quale ciascuna categoria, ciascun settore e mercato ha contribuito al risultato d'esercizio del gruppo;

Articolo 20 (continuazione)

6. l'importo complessivo degli impegni finanziari esterni al gruppo che non figurano nello stato patrimoniale consolidato di gruppo, se tale indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria del gruppo. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese che non fanno parte del gruppo ma sono collegate ad un'impresa del gruppo devono essere menzionati in modo distinto;

7. la ripartizione del fatturato netto del gruppo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi corrispondenti all'attività ordinaria del gruppo, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli. La ripartizione secondo i mercati geografici riguarda specialmente i mercati all'interno ed all'esterno della Comunità;

Articolo 20 (continuazione)

Articolo 20 (continuazione)

8. L'evoluzione del numero dei dipendenti delle imprese di gruppo durante l'esercizio, suddiviso in categorie, come pure, ove non siano state iscritte separatamente nel conto profitti e perdite, le spese per il personale relative all'esercizio, ripartite secondo il disposto dell'articolo 20, n. I.6 della direttiva n. del (1);
 9. le imposte incluse nel risultato economico, nel risultato finanziario o nel risultato straordinario del gruppo;
 10. l'importo delle modificazioni del risultato d'esercizio del gruppo dovute all'applicazione della legislazione fiscale.
8. il numero di dipendenti occupati dalle imprese del gruppo in media durante l'esercizio, ripartito per categorie e per luoghi d'occupazione all'interno o all'esterno della Comunità, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio - se non sono iscritte separatamente nel conto consolidato profitti e perdite - ripartite secondo quanto è previsto dall'articolo 23 punto 6 della direttiva 78/660/CEE.
 9. la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdite di esercizio del gruppo è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuata, in deroga ai principi degli articoli 31 e da 34 a 42 della direttiva 78/660/CEE, durante l'esercizio o un esercizio precedente per poter ottenere sgravi fiscali. Qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul futuro onere fiscale del gruppo, devono essere fornite indicazioni in merito.
 10. Soppresso

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 20 bis

Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono permettere che l'impresa controllante del gruppo rediga un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 20 punti da 6 a 9 della presente direttiva.

L'articolo 12 della direttiva 78/660/CEE si applica.

Articolo 20 ter

1. Qualora delle imprese che non fanno parte di un gruppo detengano quote nel capitale di imprese che si presumono essere controllate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ma che non sono associate ai sensi dell'articolo 1, l'allegato del bilancio annuale di tali imprese deve contenere almeno delle indicazioni sulla denominazione e la sede delle imprese che si presumono controllate, nonché gli importi delle differenze tra il valore di queste quote che figura nello stato patrimoniale di tali imprese ed il valore da attribuire a tali quote secondo l'articolo 17, paragrafo 2.
2. L'articolo 17 bis, paragrafo 2 si applica.

Articolo 21

1. Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni prescritte dall'articolo 20 nn. 2, 3, 4 e 5:

a) assumano la forma di un elenco da depositare conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 (1). Nell'allegato deve farsene menzione;

b) vengano omesse se a giudizio dell'imprenditore prudente possono recare grave pregiudizio alle imprese interessate da queste disposizioni. Dell'omissione di tali indicazioni deve farsi menzione nell'allegato.

2. Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni prescritte dall'articolo 20, n° 7 vengano omesse nel caso in cui a livello di gruppo ci si trovi nelle condizioni indicate all'articolo 24 della direttiva n. del (2). Si applica l'articolo 24, comma 2 di detta direttiva.

(1) Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU L65 del 14.3.1968.

(2) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 21

1. Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni prescritte dall'articolo 20 nn. 2, 3, 4, 4 a) e 5:

a) immutato

b) vengano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese interessate da queste disposizioni. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni deve farsi menzione nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 punto b) si applica anche alle indicazioni prescritte all'articolo 20 punto 7. Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono ammettere che siano omesse le indicazioni prescritte all'articolo 20 punto 7 della presente direttiva. L'articolo 12 della direttiva 78/660/CEE si applica.

Sezione 4

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO

Articolo 22

1. Nella relazione sulla gestione del gruppo si devono esporre esaurientemente l'andamento della gestione sociale e la situazione del gruppo.
2. La relazione deve altresì contenere indicazioni:
 - a) sui fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - b) sulla prevedibile evoluzione del gruppo;
 - c) sulle attività del gruppo in materia di ricerca e di sviluppo, nonché sulle relative spese.

Sezione 4

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO

Articolo 22

1. immutato
2. immutato
 - a) immutato
 - b) immutato
 - c) sulle attività del gruppo in materia di ricerca e di sviluppo ripartite in attività all'interno ed all'esterno della Comunità;
 - d) sulle acquisizioni di azioni proprie da parte delle imprese del gruppo, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE (1).

(1) GU L 26 del 31 gennaio 1977.

Sezione 5

VERIFICA

Articolo 23

1. a) L'impresa controllante del gruppo deve far verificare il bilancio di gruppo da una o più persone qualificate, secondo la legge nazionale, ad eseguire la verifica del bilancio annuale.

b) La o le persone incaricate della verifica del bilancio devono anche controllare la concordanza della relazione sulla gestione del gruppo con il bilancio di gruppo dell'esercizio.

2. a) Gli Stati membri possono non esigere la verifica obbligatoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo se le condizioni indicate all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva n. del (1) sono soddisfatte a livello del gruppo e se nessuna impresa del gruppo è organizzata in una delle forme previste all'articolo 1, paragrafo 1, a) della stessa direttiva. Si applica l'articolo 49, paragrafo 2, comma 3, di detta direttiva.

b) Nel caso di applicazione del paragrafo 2, a), gli Stati membri devono introdurre nella loro legislazione sanzioni appropriate per il caso in cui il bilancio di gruppo e la relazione sulla gestione del gruppo non siano redatti conformemente alle disposizioni della presente direttiva

Sezione 5

VERIFICA

Articolo 23

1. a) immutato

b) immutato

2. a) Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono esentare l'impresa controllante dall'obbligo di cui al paragrafo 1. L'articolo 12 della direttiva sopra indicata si applica.

b) immutato

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Sezione 6

PUBBLICITA'

Articolo 24

1. a) Il bilancio di gruppo e la relazione sulla gestione del gruppo nonché la relazione della persona incaricata della verifica dei conti devono essere pubblicati dall'impresa controllante del gruppo secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 della direttiva n. del (1).

b) Si applicano altresì gli articoli 45 e 46 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1 a), gli Stati membri possono permettere:

Sezione 6

PUBBLICITA'

Articolo 24

1. a) Il bilancio di gruppo regolarmente approvato e la relazione sulla gestione del gruppo nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della verifica dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE. L'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE si applica alla relazione sulla gestione del gruppo.

b) Si applicano anche gli articoli 48 e 49 della direttiva 78/660/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1 a), qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono permettere che l'impresa controllante pubblichi:

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 24 (continuazione)

a) che siano pubblicati soltanto uno stato patrimoniale consolidato del gruppo in forma abbreviata, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, b) della direttiva n. del (1), nonché un allegato eventualmente privo delle indicazioni richieste dall'articolo 20, nn. 6-10 della presente direttiva. Tale deroga si può applicare unicamente nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva n. del (1) siano soddisfatte a livello del gruppo e se nessuna impresa del gruppo è organizzata in una delle forme previste all'articolo 1, paragrafo 1, a) della stessa direttiva. Si applica l'articolo 49, paragrafo 2, comma 3 di detta direttiva;

b) che la pubblicità venga effettuata limitatamente, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968. Tale deroga si può applicare unicamente nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 50, paragrafo 2, a) della direttiva n. del (1) siano soddisfatte a livello del gruppo e se nessuna impresa del gruppo è organizzata in una delle forme previste all'articolo 1, paragrafo 1, a) della stessa direttiva. Si applica l'articolo 50, paragrafo 2, a), comma 2 di detta direttiva.

(1) Proposta modificata di quarta direttiva sui conti annuali. Supplemento 6/74 - Boll. CE.

Articolo 24 (continuazione)

a) uno stato patrimoniale di gruppo in forma abbreviata secondo l'articolo 47, paragrafo 2, punto a) della direttiva sopra indicata;

b) un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 20, punti da 6 a 9, della presente direttiva.

Inoltre, gli Stati membri possono permettere a tali imprese controllanti di non pubblicare il conto consolidato profitti e perdite di gruppo, la relazione sulla gestione del gruppo e la relazione redatta dalla persona incaricata della verifica dei conti del gruppo.

L'articolo 12 della direttiva 78/660/CEE si applica.

Articolo 24 (continuazione)

3. Qualora alla data di chiusura del bilancio consolidato di gruppo non siano superati a livello di gruppo i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono permettere che l'impresa controllante pubblici:

a) uno stato patrimoniale consolidato di gruppo in forma abbreviata secondo l'articolo 47, paragrafo 3, punto a), della direttiva sopra indicata;

b) un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 20, punti 7 e 9, della presente direttiva.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1 per quanto riguarda il conto consolidato profitti e perdite di gruppo, la relazione sulla gestione del gruppo e la relazione redatta dalla persona incaricata della verifica dei conti.

L'articolo 12 della direttiva 78/660/CEE si applica.

Sezione 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

1. Al momento della redazione del primo bilancio di gruppo in conformità della presente direttiva, si può tener conto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1,a) della presente direttiva, del valore contabile delle quote e della frazione di capitale che esse rappresentano al momento del primo consolidamento conformemente alla presente direttiva. L'eventuale differenza passiva fra questi due valori dev'essere imputata, nello stato patrimoniale consolidato del gruppo, alle riserve del gruppo stesso.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla valutazione delle quote detenute nel capitale di una impresa associata ad un'impresa del gruppo, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, nonché al consolidamento proporzionale di cui all'articolo 18.

Sezione 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Immutato

Articolo 26

1. Gli Stati membri adottano, nel termine di diciotto mesi a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, tutte le modifiche delle loro disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano senza indugio la Commissione. Essi provvedono affinché tali modifiche entrino in vigore nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notificazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi in seguito possono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate solo diciotto mesi dopo lo spirare del termine di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26 bis

Gli articoli 57, 58 e 61 della direttiva 78/660/CEE si applicano fino alla scadenza del termine di 30 mesi con decorrenza dal giorno della notifica della presente direttiva.

Articolo 26 ter

Il Comitato di contatto istituito in base all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche il compito

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del Trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;

b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Articolo 27

Immutato